

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI ECONOMICI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i., disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, di benefici economici di qualunque genere a soggetti terzi assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa.

Art. 2 Natura degli interventi

1. I benefici economici che il Comune può concedere si articolano in:
 - **sovvenzioni**, allorquando il Comune si fa carico di oneri derivanti da una iniziativa organizzata da altri soggetti, iscrivendoli tra i propri indirizzi programmatici;
 - **contributi**, allorquando gli interventi aventi carattere occasionale (straordinario) o continuativo (ordinario) sono diretti a favorire iniziative per le quali il Comune si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendoli validi sotto il profilo dell'interesse pubblico e si distinguono in **ordinari** e **straordinari**;
 - **sussidi**, allorquando si tratti di interventi di carattere socio-assistenziale nei confronti di soggetti in condizioni di bisogno;
 - **sussidi finanziari**, allorquando si è in presenza di altre possibili erogazioni che non rientrino nelle precedenti categorie, dirette a favore di enti pubblici o associazioni benemerite, non finalizzate a specifiche iniziative ma concesse a sostegno dell'attività complessivamente svolta;
 - **vantaggi economici**, allorquando siano riferiti all'organizzazione di beni e servizi gratuiti od a tariffe agevolate, nonché alla fruizione gratuita od agevolata di servizi o beni mobili ed immobili del Comune con esclusione di quei beni per i quali esiste un'apposita disciplina di accesso e di utilizzo.

Art. 3 Iniziative e/o attività ammissibili a benefici

1. Il Comune concede i benefici economici di cui all'art. 1, con le modalità e con l'osservanza dei criteri stabiliti dal presente regolamento, al fine di sostenere ed incentivare lo svolgimento di autonome attività e la realizzazione di iniziative di soggetti terzi che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità, nell'ambito delle aree di intervento di cui all'art. 5.
2. Fatta eccezione per quelli riferiti ad interventi di carattere socio-assistenziale e per quelli in ambito scolastico, che soggiacciono ad apposita normativa di legge o ad altro Regolamento o convenzione, etc, la concessione di benefici economici sono in particolare finalizzati:
 - a promuovere attività ed eventi di pubblico interesse ed utilità sociale, con particolare riguardo alle realtà giovanili e degli anziani;
 - ad arricchire, in generale, il tessuto culturale, sportivo, sociale, ecc. della comunità;
 - a contribuire all'elevazione del livello della vita associata e delle sue articolazioni pluralistiche;
 - ad accrescere il prestigio e l'immagine della comunità nell'interesse della collettività e del Comune;
 - a sostegno di attività e iniziative e progetti che favoriscano lo sviluppo economico della comunità;
 - a favorire le iniziative inerenti l'educazione degli adulti e quelle para-extra scolastiche.
 - A promuovere e valorizzare diffondere il patrimonio culturale storico artistico e del territorio
 - Alla tutela e valorizzazione della lingua, della storia e della tradizione culturale friulana
 - Al sostegno di iniziative finalizzate ad attività culturali, sociali, ambientali, sportive, ricreative che non abbiano esclusivo fine di lucro.

Art. 4 Destinatari dei benefici

1. I soggetti terzi principalmente residenti od operanti nel Comune, destinatari dei benefici sono: gli enti, le istituzioni e fondazioni, le associazioni a larga base rappresentativa, le cooperative, i gruppi culturali, ambientalistici, sportivi, ricreativi, del volontariato e di impegno sociale ed umanitario, gli organismi di ricerca a base associativa, nonché i singoli privati.
2. Non sono ammessi contributi a partiti politici e associazioni sindacali.
3. I soggetti a cui vengono erogati contributi, sono iscritti nell'apposito Albo, istituito ai sensi del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118, secondo le modalità stabilite dall'art. 16 del presente Regolamento.-

Art. 5 Aree di intervento

1. I benefici economici di cui all'art. 1 sono concessi dal Comune per le seguenti attività (non elencate in ordine prioritario):
 - a. attività culturali e scientifiche;
 - b. attività svolte in ambito scolastico da parte di associazioni ed a seguito di programmi approvati dai competenti organi collegiali;
 - c. attività di promozione sportiva e ricreativa, con particolare riguardo alla componente giovanile;

- d. attività di valorizzazione del tessuto economico;
 - e. attività inerenti lo sviluppo turistico del territorio;
 - f. attività rivolte alla tutela e alla conoscenza dei valori ambientali;
 - g. attività rivolte alla tutela della salute e del benessere psicofisico;
 - h. attività di relazioni internazionali basate sull'affermazione dei principi di collaborazione ed umanitari.
 - i. le attività rivolte alla promozione di politiche di genere e pari opportunità;
 - j. le attività rivolte alla valorizzazione sia della condizione giovanile che quella delle generazioni anziane.
 - k. Tutte le attività che comprendono quanto previsto al precedente art. 3
2. I contributi assegnati in base a convenzioni vigenti dalla Giunta Comunale, in deroga a quanto stabilito nei successivi artt. 9 e 10, sono erogati secondo le modalità stabilite nella convenzione stessa.

Art. 6 Domanda di ammissione ai benefici economici

1. Le domande di ammissione ai benefici, pena la loro inammissibilità, devono essere presentate utilizzando, a seconda delle finalità perseguita, la modulistica approvata dalla Giunta Comunale su proposta del competente Responsabile. La domanda deve contenere i dati identificativi del richiedente, nonché quelli necessari per la prosecuzione del procedimento di concessione del beneficio, e, in base al beneficio richiesto:
 - a. descrizione delle attività, iniziative e/o programmi da realizzare, con la relativa previsione di spesa;
 - b. dall'indicazione delle risorse finanziarie e delle strutture organizzative disponibili, dell'ultimo bilancio consuntivo disponibile immediatamente precedente al termine di presentazione della richiesta;
 - c. dalla specificazione dei benefici richiesti al Comune e/o ad altri Enti per la stessa attività o iniziativa;
 - d. dalla dichiarazione che l'ente, l'associazione, il comitato, ecc. si impegna ad utilizzare la sovvenzione esclusivamente per l'attività per la quale la medesima è stata concessa;
 - e. dalla dichiarazione di non assoggettabilità del contributo alle ritenute di legge, nel caso in cui il richiedente, relativamente all'iniziativa organizzata, non svolga attività commerciale;
2. Le domande presentate in difformità di quanto qui prescritto saranno archiviate; dell'archiviazione il competente Responsabile di Servizio provvederà a dare comunicazione al richiedente e al Sindaco.
3. Le domande per contributi annuali ordinari devono essere presentate entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello per il quale viene richiesto il contributo ordinario.

Sono escluse dalla possibilità di accedere ad un contributo per l'attività ordinaria annuale associazioni e/o gruppi sportivi beneficiari di un contributo annuo per la gestione di impianti sportivi di proprietà comunale, affidati con convenzione e/o contratti.
4. Le domande per contributi straordinari, "una tantum" e/o attribuzioni di vantaggi economici per iniziative, manifestazioni e progetti specifici, devono essere presentate almeno 30 giorni prima della data dell'evento.
5. Le domande per attribuzioni di vantaggi economici per iniziative, manifestazioni e progetti specifici, devono essere presentate almeno 30 giorni prima della data dell'evento ovvero, a seconda del vantaggio economico richiesto, secondo le disposizioni dell'eventuale specifico regolamento di riferimento.
6. La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere i contributi i benefici e non vincola in alcun modo il Comune, il quale prenderà in considerazione i seguenti criteri:
 - a) Esame del tipo di iniziativa/e svolta/e e finalità che si intende perseguire anche rispondenza del precedente art. 3, nonché delle finalità istituzionali;
 - b) importanza dell'iniziativa/e in relazione al grado di coinvolgimento del territorio interessato e della popolazione locale, con particolare riguardo alla tipologia della stessa;
 - c) Esame dei costi dell'iniziativa o dell'attività in rapporto sia ai precedenti art. 3, 4, 5 sia alla possibilità o meno di autofinanziamento
 - d) Esame, dei risultati della precedente attività svolta dal richiedente o ove possibile, dei risultati di altre analoghe esperienze
7. In presenza di cause eccezionali e straordinarie che il richiedente è tenuto a debitamente illustrare nella domanda di benefici economici, la Giunta Comunale potrà accogliere anche la domanda presentata in difformità delle modalità e tempistiche stabilite in base al presente Regolamento.
8. Per effetto dell'avvenuta concessione di benefici economici, il Comune ha diritto di comparire nella documentazione informativa e promozionale delle manifestazioni, dell'evento e/o del progetto. L'inosservanza a quanto in merito richiesto dal Comune comporta la decadenza automatica del diritto alla liquidazione del contributo. È altresì consentito utilizzare la diffusione del logo del Comune solo se autorizzato

Art. 7 Piano dei contributi ordinari

1. La Giunta Comunale approva il piano annuale dei contributi ordinari sulla base delle tipologie previste dal precedente art. 5 e delle risorse disponibili.

Art. 8 Misura dei contributi

1. La determinazione dei contributi è effettuata dalla G.C. in base alla disponibilità del bilancio, alla valutazione delle richieste e all'ordine di protocollo delle domande correttamente presentate.

Art. 9 Erogazione dei contributi ordinari

1. Le domande presentate ai sensi del presente regolamento saranno istruite in ordine di arrivo e, scaduti i termini di presentazione, in tempo sufficiente per la stesura del bilancio di previsione.
2. avuto riguardo al presente regolamento, il funzionario responsabile redigerà apposita relazione che sarà sottoposta alla Giunta Comunale che delibererà in via definitiva in ordine alle richieste di intervento.
3. L'erogazione dei contributi ordinari previsti dal piano, se non diversamente disposto dalla Giunta Comunale in sede di assegnazione contributo, viene effettuata dal competente Responsabile del Servizio ad avvenuta approvazione del bilancio di previsione del Comune, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
4. La comunicazione di accoglimento o meno della richiesta di contributo sarà affissa all'albo pretorio e consultabile sul sito Internet del Comune.
5. Su decisione della Giunta potrà essere richiesta la relazione illustrativa sull'attività svolta nell'anno per il quale è stato assegnato il contributo, con particolare riferimento alle finalità raggiunte in base alle previsioni; la mancata presentazione potrà comportare l'esclusione da ogni successivo beneficio economico. Su proposta del competente Responsabile del Servizio, nel prendere atto della disposta decadenza al diritto, la Giunta Comunale dispone in merito al contributo già liquidato.

Art. 10 Erogazione dei contributi straordinari

1. Al di fuori del piano di cui all'art. 7, potranno essere concessi, in via eccezionale, contributi per attività, iniziative o manifestazioni di carattere straordinario e non ricorrente, purché rientranti nelle aree di intervento specificate al precedente art. 5.
2. In tal caso i richiedenti dovranno presentare le domande secondo quanto in merito stabilito nell'art. 6;
3. Alla determinazione e alle modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo provvede la Giunta Comunale;
4. Su decisione della Giunta potrà essere richiesto
 - relazione illustrativa e rendiconto contabile delle entrate e delle spese derivate dall'organizzazione dell'attività, iniziativa o manifestazione ed alle stesse riconducibili.
 - dichiarazione, anche se negativa, dei contributi ricevuti da altri Enti per la stessa iniziativa oggetto di contributo da parte del Comune.

La mancata presentazione del rendiconto costituirà elemento ostativo alla concessione di altri contributi e/o benefici in favore del soggetto inadempiente.

Art. 11 Tipologia di contributi e di utilità non ricadenti nella disciplina del presente Regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
 - a. ai contributi, alle sovvenzioni e alle altre forme agevolative comunque denominate dovute in virtù di leggi comunitarie, statali, regionali o previste e disciplinate da appositi atti normativi del Comune o da atti generali e di indirizzo del Consiglio Comunale;
 - b. ai contributi di natura assistenziale, disciplinati da norme di settore;
 - c. ai contributi per attività scolastica;
 - d. a fronte di attività, iniziative, servizi promossi e/o organizzati da soggetti terzi allorché la Giunta Comunale, in relazione alla peculiare rilevanza e per la stretta correlazione con obiettivi e programmi dell'amministrazione, decida di acquisire la veste di copromotore e/o partecipante, assumendoli come attività e/o iniziativa propria. In tale ipotesi potranno altresì essere stipulati anche con soggetti terzi appositi accordi con i quali verranno definite le relative aree di intervento, gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno, compreso le modalità di erogazione delle somme stanziare.

Art. 12 Utilizzo dei beni comunali

1. E' facoltà della Giunta Comunale concedere e disciplinare la concessione di vantaggi economici consistenti nel mettere a disposizione l'utilizzo di locali, strutture o mezzi Comunali anche gratuitamente
2. L'utilizzo è disciplinato dagli appositi regolamenti

Art. 13 Concessione patrocinio

1. Rientra tra i vantaggi economici il Patrocinio. Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune delle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, di particolare valore sociale, morale,

culturale, educativo, sportivo, ambientale ed economico, le quali dovranno indicare e definire che la manifestazione si svolge con il Patrocinio del Comune di Campoformido.

2. La richiesta di patrocinio, diretta al Sindaco, deve illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché l'esatta indicazione delle generalità del richiedente e deve pervenire di norma almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa per la quale viene richiesta.
3. La richiesta di concessione di patrocinio, può essere accompagnata da richiesta di concessione per l'uso gratuito di strutture e/o mezzi, e verrà opportunamente istruita da ciascun Responsabile di servizio per la parte di competenza.
4. L'accoglimento della richiesta e la conseguente autorizzazione, nonché l'eventuale diniego è disposto dalla Giunta Comunale.
5. La mancata restituzione delle strutture e/o dei mezzi concessi, nonché i danni arrecati a quanto concesso costituiscono elemento ostativo alla concessione di altri contributi e/o benefici in favore del soggetto inadempiente.
6. Su provvedimento ricognitivo del competente Responsabile, la Giunta Comunale ha la facoltà di derogare a quanto disposto dal precedente comma.

Art. 14 Benefici economici di modico valore

1. Rientrano tra i benefici economici, anche i vantaggi economici costituiti da piccoli doni quali, a titolo esemplificativo, targhe, medaglie, coppe, oggetti simbolici, omaggi floreali.
2. La richiesta dei benefici di cui al comma precedente, diretta al Sindaco, deve illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché l'esatta indicazione delle generalità del richiedente e deve pervenire almeno un mese prima della data di svolgimento dell'iniziativa. Non può essere avanzata richiesta se l'iniziativa ha formato oggetto di richiesta di contributo straordinario.
3. La richiesta viene opportunamente istruita dal competente Responsabile di servizio e l'accoglimento della stessa, l'autorizzazione alla spesa, nonché l'eventuale diniego sono disposti dal Sindaco.

Art. 15 Istituzione e gestione albo beneficiari

1. E' istituito l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica sul quale vanno registrati tutti i soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica.
2. Per la gestione, l'aggiornamento dell'albo nonché per la pubblicizzazione dello stesso è espressamente incaricato un funzionario dipendente che dovrà adempire a tutte le incombenze previste dal D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118. Il predetto funzionario provvede altresì all'informatizzazione dell'albo, per consentirne l'accesso telematico ai cittadini interessati.
3. L'albo può essere consultato da ogni cittadino, nel rispetto delle norme vigenti sulla riservatezza.

Art. 16 Disposizioni finali e Entrata in vigore

1. Il presente regolamento sostituisce quello approvato con C.C. nr. 9 del 01.03.1991 e successive modificazioni e integrazioni.
2. I procedimenti di concessione contributi ordinari e straordinari attivati sulla base del Regolamento di cui al comma precedente e non oggetto di convenzioni in essere, devono essere conclusi nei termini e con le modalità che disporrà la Giunta Comunale, su proposta ricognitiva che il competente Responsabile di Servizio presenterà entro settembre 2010.
3. Per i casi non previsti o rapportabili al presente Regolamento ogni decisione è demandata alla Giunta Comunale.
4. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2010 facendo riferimento ai contributi sia ordinari che straordinari che saranno assegnati sull'esercizio finanziario 2011.